

A CURA DI MAURO ARACHELIAN

# Apporto di beni al trust e tassazione indiretta

Si inizia ad assistere ad una timida apertura al cambio di impostazione sulla tassazione indiretta in sede di apporto dei beni al trust.



L'Agenzia delle Entrate, con la recente risposta all'istanza di Interpello n. 106 del 15 febbraio 2021, ha mostrato una timida apertura al cambio di impostazione sulla tassazione indiretta in sede di apporto dei beni al *trust*. Parrebbe infatti che l'Agenzia abbia iniziato un percorso di adesione all'impostazione della Corte di Cassazione, secondo cui il momento impositivo dell'atto con cui i beni sono sottoposti al vincolo del *trust* risulterebbe la finale devoluzione ai beneficiari dei beni, e non l'apporto dei beni al *trust*. L'Amministrazione finanziaria, infatti, nelle indicazioni fornite in diverse circolari precedenti – n. 48/E del 2007 e n. 3/E del 2008 – ha sempre sostenuto che l'imposta di donazione e successione dovessero essere corrisposte a priori nel momento in cui il *settlor* vincolava i beni in *trust*, mentre la Corte di Cassazione nel corso degli anni ha contrastato tale orientamento interpretativo evidenziando come l'unico presupposto impositivo ai fini della tassazione indiretta sia rinvenibile nel trasferimento dei beni dal trustee in favore dei beneficiari e non in sede di apporto dei beni al *trust*. La Suprema Corte seguendo un processo logico-giuridico conclude affermando che il momento in cui avviene l'attribuzione a titolo definitivo della proprietà dei beni è sempre nel momento in cui si manifesta con il trasferimento effettivo della ricchezza, ovvero il presupposto per la corretta applicazione delle imposte di successione e donazione.

Sul punto – dibattuto oramai da decenni – ci si attende comunque da parte dell'Amministrazione finanziaria un chiarimento più esaustivo che confermi effettivamente il cambio di rotta e venga finalmente definito che l'unico presupposto impositivo ai fini della tassazione indiretta sia rinvenibile nel trasferimento dei beni dal *trustee* in favore dei beneficiari e non in sede di apporto dei beni al *trust*, anche perché, in assenza di delucidazioni ulteriori il rischio

è che operativamente tale soluzione risulti non percorribile, non assumendosi i notai la corresponsabilità del pagamento delle imposte in caso di contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. CT&P Trust Company si occupa dei molteplici aspetti che devono essere tenuti in considerazione nell'ambito della pianificazione patrimoniale, ed in particolare dei servizi per le persone, per le famiglie, la consulenza sulle opere d'arte e i beni di lusso, nonché i servizi per le imprese, di investimento, i servizi e consulenza per beni immobili, la consulenza per attività filantropiche, oltre alla consulenza e pianificazione fiscale, che si intrecciano con le attività principale dello Studio CT&P Capone | Ticozzi | Partners i cui elevati standard qualitativi applicati, l'attenzione e la vicinanza costante ai clienti, l'approccio internazionale ne fanno un punto di riferimento indiscusso. Il team di professionisti di CT&P Trust Company è guidato dai partner **Carlo Ticozzi Valerio**, professionista di lunga e riconosciuta esperienza, **Mauro Arachelian**, **Luca Damiani** e **Massimiliano Roveda**, ed affiancherà i clienti nella predisposizione di strumenti per la protezione del patrimonio. In particolare, CT&P Trust Company si focalizza sulla pianificazione patrimoniale, il passaggio generazionale, i servizi di Trustee per la gestione degli asset apportati al trust e sui servizi di controllo attraverso la figura del Protector (c.d. "Guardiano").

---

## CT&P Trust Company

MILANO  
Via Felice Casati, 20 - 20124  
Tel. + 39 02 2779 111  
cteprustcompany@legalmail.it - info@cteprust.it

[www.cteprust.it](http://www.cteprust.it)

---